

Prot. 653
del 2-8-2021



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di Piacenza**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,*

con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

*Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante **Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»**, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 7.:/, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", che con data di rinvio mobile, legata al protrarsi della situazione di emergenza, ha prorogato la normativa di cui all'art. 27 del d. l. sopracitato m. 137/2020 al 30 aprile 2020:

-dato atto che con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" (in GU Serie Generale n. 175 del 23/07/2021), **il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della salute, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e i termini con esso correlati;**

-dato atto che allo stato nella Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

-preso atto che "*in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione***" (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

-dato atto che "*nel caso in cui sia chiesta la discussione*", di cui al citato articolo 27, si procederà con tale modalità di collegamento, salvo che le richieste non siano talmente numerose da determinare un'eccessiva durata dell'udienza- essendosi registrati possibili e non infrequenti allungamenti dei tempi di discussione; che pertanto appare opportuno adottare provvedimenti che, nel rispetto del

contraddittorio, assicurino la corretta e puntuale ed ordinata programmazione dell'udienza, l'osservanza dell'orario che verrà assegnato a ciascuna causa, così evitando inutili rinvii che possano compromettere l'attività di studio e di preparazione dei fascicoli da parte del collegio e un aggravamento dell'attività della Segreteria, oltre che delle parti;

-dato atto che gli avvisi di trattazione sono inviati dalla Segreteria con anticipo di oltretrenta giorni;

-considerato che tale periodo appare sufficiente a consentire alle parti di comunicare alla Segreteria le istanze di discussione con largo anticipo, e, in caso di impossibilità per ragioni tecniche e di durata dell'udienza, alla Commissione di trattare la causa con **modalità cartolare integrata** vale a dire concedendo ulteriori termini per il deposito di memorie e repliche, rispettivamente fino a 10 e 5 gg prima dell'udienza, come previsto espressamente dall'art. 27, comma 2 ultima parte DL n.137/2020;

PQM

- 1) si conferma che le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, come già comunicato in precedenza, passano in decisione sulla base degli atti;
- 2) qualora una delle parti insista per la discussione, si invita la stessa a depositare la relativa istanza, notificata alle controparti costituite, almeno 20 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza;
- 3) nel caso in cui la trattazione da remoto non sia possibile per ragioni tecniche od organizzative, la Segreteria provvederà a comunicare la circostanza nei successivi 5 giorni: in tal caso si procederà mediante trattazione scritta "cd integrata", con fissazione fin d'ora, mediante il presente provvedimento, del termine, rispettivamente di dieci e cinque giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e memorie di replica;
- 4) solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la "trattazione scritta integrata" nel rispetto dei medesimi termini;
- 5) si precisa che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i*

provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. " (art. 27. comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

- manda alla Segreteria che invierà alle parti costituite in giudizio, unitamente all'avviso di trattazione. anche il seguente nuovo provvedimento;
- provvederà nello stesso modo per quei procedimenti per i quali gli avvisi di trattazione risultino già comunicati alla data odierna o per i quali risulti già fissata l'udienza da un precedente rinvio.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Piacenza ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

Piacenza, 02/08/2021

Il Presidente della CTP

Marina Marchetti

